



*Michele PARTIPILO*  
*Dottore Commercialista*  
*Revisore Contabile*

## **Circolare n. 9 del 08/09/2011**

### **Oggetto: aumento dell'aliquota IVA ordinaria dal 20 al 21% - come comportarsi -**

La decisione di aumentare l'aliquota IVA dal 20 al 21% assunta dal governo sarà introdotta attraverso un emendamento al decreto legge 138/2011. Questo significa che l'aumento scatterà solo con l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, quindi dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Fino ad allora, l'aliquota resta al 20%.

Per individuare l'aliquota applicabile all'operazione, occorre fare riferimento al cosiddetto «momento di effettuazione», che è differenziato per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi.

**Cessioni di beni.** In linea di principio, salvo alcuni casi particolari, valgono i seguenti criteri:

- a) le cessioni di beni mobili si considerano effettuate all'atto della consegna o spedizione;
- b) le cessioni di beni immobili si considerano effettuate all'atto della stipulazione del contratto a effetti reali (non vale il contratto preliminare). Se però gli effetti costitutivi o traslativi si realizzano in un momento successivo rispetto ai suddetti eventi, la cessione si considera effettuata nel momento in cui tali effetti si producono (per esempio, la vendita immobiliare sottoposta a condizione sospensiva si considera effettuata al verificarsi della condizione); se si tratta di beni mobili, tuttavia, non si può andare oltre l'anno dalla consegna o spedizione. Il differimento non opera per le vendite con riserva di proprietà e le locazioni con patto di riscatto vincolante per entrambe le parti, per le quali valgono i criteri sub a) e b). Se la fattura viene emessa in un momento successivo (per esempio perché il cedente si avvale della fatturazione differita, oppure anche per inosservanza del termine di legge), l'aliquota dovuta è comunque quella in vigore nel momento (precedente) dell'effettuazione dell'operazione. **Pertanto, tutte le vendite di beni che siano stati consegnati o spediti prima dell'entrata in vigore dell'aumento, anche se fatturate dopo, saranno assoggettate all'aliquota del 20%.**

**Prestazioni di servizi.** Per le prestazioni di servizi, invece, vale generalmente il criterio di cassa per tutti i soggetti Iva: il momento di effettuazione dell'operazione coincide, infatti, con il pagamento

del corrispettivo, mentre non ha alcuna rilevanza l'avvenuta esecuzione, in tutto o in parte, della prestazione. Ne discende, per esempio, che, in relazione a un contratto di locazione di un bene mobile o immobile, i canoni maturati prima, ma pagati dopo l'entrata in vigore della norma dovranno essere fatturati con l'aliquota del 21%.

**Anticipazione del momento di effettuazione.** Vi è tuttavia un'altra disposizione, molto importante, secondo cui, se anteriormente al verificarsi degli eventi descritti sopra, o indipendentemente da essi, sia emessa la fattura oppure sia pagato, in tutto o in parte, il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento. In base a questa disposizione, dunque, se prima della data di entrata in vigore dell'aumento dell'aliquota IVA viene pagato il corrispettivo o viene emessa la fattura in relazione alla vendita di un immobile che sarà stipulata, ovvero di un bene mobile che sarà consegnato, dopo tale data, sull'importo pagato o fatturato prima si applica la vecchia aliquota.

Stesso discorso vale se vengono fatturati anticipatamente canoni di locazione che matureranno dopo. Le note di variazione (note di credito o di debito) emesse dopo l'aumento dell'aliquota IVA, ma riferite a operazioni precedenti fatturate con la vecchia aliquota, dovranno portare la vecchia aliquota.

*\*L'elaborazione dei testi, ancorché curata con scrupolosa attenzione, non impegna alcuna responsabilità*